TAR de L'Aquila: fotovoltaico in zona agricola e bilanciamento di interessi

Sono illegittimi gli atti amministrativi che vietano l'ubicazione, ad esempio, di impianti eolici in zone contermini ad aree ad uso industriale e produttivo ovvero in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici
La previsione generale di compatibilità con la destinazione agricola non importa tuttavia la possibilità di indiscriminata localizzazione, dovendosi distinguere, nell'ambito delle generali destinazioni agricole, quelle per cui tale destinazione resta obbligata ed imprescindibile, in ragione piuttosto di peculiarità intrinseche del suolo che di scelte discrezionali dell'Amministrazione.
Vale a dire che la destinazione agricola, che implica l'uso non trasformativo del territorio, potrebbe anche risultare l'unica effettivamente compatibile con il territorio medesimo, tenuto conto della contestuale rilevabilità di indici di particolare fragilità dell'area derivanti o dalla compresenza di vincoli di diversa origine e natura o, prescindendo ancora dalla imposizione di vincoli, dalla comunque peculiare conformazione o ubicazione dell'area de qua.
La possibile utilizzazione del suolo agricolo per la localizzazione di impianti di energia rinnovabile non si sottrae a tale essenziale distinzione, principio in base al quale è stato pure affermato che le amministrazione comunali conservano comunque, a dispetto della sopra evidenziata generale previsione di localizzabilità in zona agricola, un certo potere discrezionale, teso a disciplinare, se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale, la realizzazione degli impianti nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.
Ove manchi l'atto regolamentare, la valutazione deve dunque essere effettuata nel caso concreto e ponderando con la dovuta attenzione (e completezza) gli elementi fattuali e giuridici rilevanti nella fattispecie.

(Nella fattispecie, il Collegio, nell'accogliere la prospettazione della ricorrente – volta a qualificare l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico come zona agricola di rilevante interesse economico e, quindi, incompatibile con la localizzazione dell'impianto in assenza di regolamentazione comunale che, contemperando i due diversi beni della vita tutela della produzione agricola di rilevante interesse economico e raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, opti per una disciplina del proprio territorio che assegni ai due beni specifiche porzioni di aree, senza possibilità di reciproca interferenza – ha evidenziato che la stessa prospettazione di parte controinteressata implica che la localizzazione di un impianto produttivo (così come, del resto, di qualsiasi intervento edilizio) deve comunque essere espressione e risultato di un'operazione di bilanciamento di opposti, o comunque diversificati, interessi, da risolversi mediante l'esercizio in concreto della discrezionalità amministrativa che tali interessi ponderi e valuti.
Tale discrezionalità può essere ben esercitata con l'emanazione ex ante di atti generali, di tipo regolamentare, che effettuino le valutazioni del caso in astratto e prima che si ponga l'esigenza di delibare la concreta localizzabilità di un impianto in una certa zona, alla stregua di criteri di autovincolo e limite della futura ed eventuale attività amministrativa.
Laddove manchi, invece, la concreta interposizione dell'atto regolamentare, proprio il principio invocato dalla controinteressata (e cioè la necessità del bilanciamento degli interessi) esclude che possano essere, per converso, pretermessi o obliterati interessi diversi da quelli facenti capo alla richiedente l'intervento, ché ciò comporterebbe l'omessa valutazione di interessi comunque esistenti e soprattutto facenti capo a titolari diversi che tale lesione potrebbero far valere; e tale omessa valutazione, a prescindere ancora dall'esito concreto del procedimento, inficia sicuramente la determinazione assunta.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato che l'espressa previsione di esclusività dell'uso agricolo, sancita dalle NTA del PTP , esclude che la destinazione agricola impressa alla zona in questione costituisca espressione di pianificazione residuale generica di non trasformabilità

in senso costruttivo della zona in questione, ma, al contrario, implica una positiva scelta di conservazione dell'effettivo utilizzo economico primario).

La trasformazione dei suoli confinanti arreca immediato danno ai proprietari di tali fondi, identificabile nella lesione dell'interesse all'ordinato sviluppo del territorio circostante conformemente alla legge ed agli atti che lo regolamentano, interesse che li abilita alla proposizione del ricorso avverso gli atti che eventualmente consentano tale trasformazione prospettata come indebita.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che la situazione non era dissimile da ogni altra ipotesi nella quale il confinante deduca la lesione del proprio interesse urbanistico-edilizio leso, perfettamente azionabile in virtù del criterio della "vicinitas", senz'altro applicabile nel caso di specie in ragione della predetta adiacenza dei fondi in questione.
Nel caso di specie, inoltre, la posizione dei ricorrenti risultava munita di quei requisiti di qualificazione e differenziazione legittimanti la proposizione del ricorso, derivanti dal fatto che la realizzazione dell'impianto era, in concreto, prospettata come pregiudizievole per la stessa stabilità del sito).

N. 00675/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2011, proposto da:

Viriol D'Ambrosio e Ida Gramenzi, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Camerini, Gennaro Lettieri, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.);

contro

Comune di Mosciano Sant'Angelo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso avv. Lucio Leopardi in L'Aquila, via S. Domenico 14;

Regione Abruzzo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Provincia di Teramo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

nei confronti di

S.R.L. R.EN.IT., rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Matteo Ferrario, Francesco Bafile, con domicilio eletto presso avv. Francesco Bafile in L'Aquila, via S.Agostino,25;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO PROT. RA/28546 DEL 3/2/2011 INERENTE AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mosciano Sant'Angelo in persona del Sindaco p.t., della Regione Abruzzo, della s.r.l. RENIT e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso in epigrafe individuato, Viriol D'Ambrosio e Ida Gramenzi hanno impugnato i provvedimenti (autorizzazione unica e nulla osta preordinati) con i quali le amministrazioni resistenti ed intimate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, hanno autorizzato la società controinteressata alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 972 kWp in agro di Mosciano Sant'Angelo, località Selva Piana.
Deducono i ricorrenti di essere proprietari di un lotto di circa 13.000 mq. con sovrastante fabbricato, ove risiedono e dimorano, sito nella frazione del Comune di Mosciano Sant'Angelo, località Selva Piana (in catasto al f.50, p.lle 244, 245, 24, 248, 250, 253, 254, 256), a confine con l'area interessata dall'intervento.
La società controinteressata ha ottenuto l'autorizzazione generalizzata alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico del tipo " a terra" e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili sul suolo censito in catasto terreno al f. n.50, p.lle n.50 e 255 (come detto, confinanti con quelle di proprietà).
Sul presupposto della lesività ed illegittimità degli atti impugnati, il ricorso deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, della L.R. Abruzzo 18/1983, del Piano regionale di Assetto idrogeologico, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 20 delle NTA del P.T.P. di Teramo e delle disposizioni di cui agli articoli 58 e 62 delle NTA del vigente PRG di Mosciano Sant'Angelo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa: la

società controinteressata si è avvalsa della procedura, prevista dal D.Lgs. 387/2003 e dalla delibera n.244 del 22.3.2010 della giunta regionale (linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella regione Abruzzo), ottenendo la c.d. "autorizzazione generalizzata" che prevede la possibilità di dare inizio ai lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda e delle relative autodichiarazioni presso il competente ufficio regionale in violazione delle disposizioni epigrafate; l'area in questione, infatti, ricade, secondo il Piano territoriale della Provincia di Teramo (PTP), in "zona agricola di rilevante interesse economico", normata dall'art. 24, comma 7, delle N.T.A. del P.T.P. in base al quale "tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 della L.R. Abruzzo n.18/1983, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo"; inoltre detta area insiste all'interno di ambito di protezione idrogeologica (art. 8 comma 3 N.T.A. del P.T.P.), in quanto suolo caratterizzato da elevata permeabilità dei terreni e/o da ricchezza di falde idriche; ai sensi del citato art. 8, nelle aree entro un cerchio di raggio di ml 100 per sorgenti captate e di ml 50 per sorgenti non captate, le previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti sono consentite solo a seguito di specifica perizia idrogeologica; nella zona in questione sono presenti, alla distanza prevista, diverse sorgenti perenni, un pozzo e due ruscelli, circostanza risultante dalla relazione geologica redatta dietro incarico del Comune dal geologo Cavagnà nel febbraio 2006 ed utilizzata dall'ente locale per richiedere l'inserimento dell'area nel P.A.I. ai fini dell'estensione dei relativi vincoli a tale area interessata da fenomeni gravitativi e da processi erosivi, nonché per modificare il PRG mediante la specifica variante che ha portato all'inserimento dell'area stessa nella zona speciale normata dall'art. 62 delle N.T.A.; a seguito dell'alluvione dell' agosto 2004, il P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico) ha interessato parte delle aree interessate in zona con vincolo di scarpata a nord e nord-est (che impone una distanza dal bordo della scarpata pari al doppio della sua profondità, distanza non rispettata dall'intervento in questione), mentre quelle adiacenti risultano a pericolosità molto elevata (ad est) e a pericolosità elevata (sud-est, sud-ovest) e a pericolosità moderata (gran parte dell'area interessata e quelle a sud-est, sud-ovest); tali circostanze non sono state prese in considerazione ed anzi la RENIT ha dichiarato, nella sua relazione geologica, che l'area insiste su una zona a pericolosità e rischio moderati: la zona in questione è inserita inoltre in ambito di tutela ambientale e paesaggistica per le quali le NTA del P.R.G hanno individuato specifiche azioni di protezione delle risorse idriche incompatibili con l'intervento in questione e la previsione che gli unici interventi ammessi sono unicamente quelli disciplinati dalla zona agricola sottozona E3 di rilevante interesse economico, e dunque la realizzazione o il potenziamento di strutture, attrezzature o impianti tecnologici pubblici tramite interventi che minimizzano l'impatto ambientale per mezzo di schermature arboree

e caratteristiche tipologiche idonee; l'impianto autorizzato, per dimensioni e tipologia, è incompatibile con le disposizioni indicate.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.
Si costituivano il Comune di Mosciano Sant'Angelo, la Regione Abruzzo, la controinteressata RENIT e il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare sul presupposto della piena legittimità degli atti impugnati, in quanto conformi alle norme di piano e muniti di tutti i pareri necessari.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.
Le parti depositavano memorie illustrative.
All'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
I. Il ricorso all'esame verte sulla legittimità di un'autorizzazione unica (generalizzata) rilasciata in favore della controinteressata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da ubicarsi in agro di Mosciano Sant'Angelo, località Selva Piana.
I.1) I ricorrenti, proprietari confinanti, contestano la possibilità di tale localizzazione in ragione delle peculiari caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del sito, variamente interessato da diverse disposizioni di tutela, a partire dal PRG e connesse NTA alle sopraordinate norme di PTP e vincolistiche generali.
II. Va in via preliminare evidenziato che, a termini dell'art.5 della L. 12 aprile 2007, n.351 e s.m.i., "gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", senza necessità di adozione di alcuna variante.
La disposizione prescrive, dunque, in via generale, la normale compatibilità degli impianti da fonti rinnovabili con le destinazioni agricole che, per definizione, sono tutte le zone residuali della pianificazione non diversamente destinate alla trasformazione edilizia (residenziale o meno) dalla regolazione comunale.
E tanto ha indotto la giurisprudenza amministrativa a dichiarare, del tutto coerentemente, l'illegittimità degli atti amministrativi che vietassero l'ubicazione, ad esempio, di impianti eolici in zone contermini ad aree ad uso industriale e produttivo (cfr. TAR Sardegna, sez.II, 9 aprile 2010, n.673), ovvero in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (cfr. TAR Puglia, Bari, sez.I, 24 giugno 2010, n.2637; Lecce, Sez.I, 29 gennaio 2009, n.127).
La previsione generale di compatibilità con la destinazione agricola non importa tuttavia la possibilità di indiscriminata localizzazione, dovendosi distinguere, nell'ambito delle generali destinazioni agricole, quelle per cui tale destinazione resta obbligata ed imprescindibile, in

ragione piuttosto di peculiarità intrinseche del suolo che di scelte discrezionali dell'Amministrazione.
Vale a dire che la destinazione agricola, che implica l'uso non trasformativo del territorio, potrebbe anche risultare l'unica effettivamente compatibile con il territorio medesimo, tenuto conto della contestuale rilevabilità di indici di particolare fragilità dell'area derivanti o dalla compresenza di vincoli di diversa origine e natura o, prescindendo ancora dalla imposizione di vincoli, dalla comunque peculiare conformazione o ubicazione dell'area de qua.
II.2) La possibile utilizzazione del suolo agricolo per la localizzazione di impianti di energia rinnovabile non si sottrae a tale essenziale distinzione, principio in base al quale è stato pure affermato che le amministrazione comunali conservano comunque, a dispetto della sopra evidenziata generale previsione di localizzabilità in zona agricola, un certo potere discrezionale, teso a disciplinare, se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale, la realizzazione degli impianti nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez.I, 29 gennaio 2009, n.118).
III. Passando alla fattispecie concreta all'esame, i ricorrenti deducono che l'impianto in questione non avrebbe potuto essere autorizzato nel sito prescelto, perché destinato "ad esclusivo uso agricolo", il che escluderebbe ex se la possibilità della generale localizzabilità degli impianti fotovoltaici, che, pur in generale compatibili con la destinazione agricola "residuale", come sopra definita, non lo sarebbero con una esplicita destinazione agricola "esclusiva"; sotto diverso, ma concorrente, profilo, i suoli in questione sarebbero variamente interessati da vincoli idrogeologici, in parte sussunti nel P.T.P. in parte nelle stesse NTA del P.R.G., del pari escludenti la localizzabilità degli impianti in questione sui suoli de quibus.
III.1) La società controinteressata ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, posto che i ricorrenti non avrebbero indicato il proprio "immediato, specifico e concreto interesse al ricorso" né specificato il proprio interesse differenziato rispetto alla generalità dei cittadini.
L'eccezione è totalmente infondata.
I ricorrenti hanno dimostrato di essere proprietari di suoli confinanti con l'area di intervento, ivi residenti e dimoranti.
In proposito, non può revocarsi in dubbio che la trasformazione dei suoli confinanti, secondo la prospettazione in contrasto con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, arrechi immediato danno ai ricorrenti, identificabile nella lesione dell'interesse all'ordinato sviluppo del territorio circostante conformemente alla legge ed agli atti che lo

regolamentano, interesse che li abilita alla proposizione del ricorso avverso gli atti (e, nello specifico, l'autorizzazione unica) che eventualmente consentano tale trasformazione prospettata come indebita.
La fattispecie all'esame non è dunque dissimile da ogni altra ipotesi nella quale il confinante deduca la lesione del proprio interesse urbanistico-edilizio leso, perfettamente azionabile in virtù del criterio della "vicinitas", senz'altro applicabile nel caso di specie in ragione della predetta adiacenza (che è certamente un plus qualificato rispetto alla generica "vicinitas") dei fondi in questione).
Ove si aggiunga che la realizzazione dell'impianto è, in concreto, prospettata come pregiudizievole per la stessa stabilità del sito, non è dubbio che la posizione dei ricorrenti risulta con tutta evidenza munita di quei requisiti di qualificazione e differenziazione legittimanti la proposizione del ricorso.
III.2) Nel merito, parte controinteressata contesta che la qualificazione dell'area interessata dall'intervento come "zona agricola di rilevante interesse economico", a termini dell'art. 24, comma 7 delle NTA del PTP, sia incompatibile con la localizzazione dell'impianto in assenza di regolamentazione comunale che, "contemperando i due diversi beni della vita "tutela della produzione agricola di rilevante interesse economico (attività peraltro non esercitata sul sito)" e "raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto", opti per una disciplina del proprio territorio che assegni ai due beni specifiche porzioni di aree, senza possibilità di reciproca "interferenza"; in mancanza di tale regolamento, secondo la controinteressata, gli impianti da fonti rinnovabili sarebbero realizzabili in tutte le zone agricole, non avendo il Comune, in ragione della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tali opere, illimitato potere di prevedere scelte eccessivamente penalizzanti per gli impianti da fonti rinnovabili.
Il Collegio non ritiene di poter condividere la prospettazione difensiva fornita da parte controinteressata.
Giova evidenziare che la stessa prospettazione di parte controinteressata implica che la localizzazione di un impianto produttivo (così come, del resto, di qualsiasi intervento edilizio) sia comunque espressione e risultato di un'operazione di bilanciamento di opposti, o comunque diversificati, interessi, da risolversi mediante l'esercizio in concreto della discrezionalità amministrativa che tali interessi ponderi e valuti.
Tale discrezionalità può essere ben esercitata con l'emanazione ex ante di atti generali, di tipo regolamentare, che effettuino le valutazioni del caso in astratto e prima che si ponga l'esigenza di delibare la concreta localizzabilità di un impianto in una certa zona, alla stregua di criteri di autovincolo e limite della futura ed eventuale attività amministrativa.

Laddove manchi, invece, la concreta interposizione dell'atto regolamentare, proprio il principio invocato dalla controinteressata (e cioè la necessità del bilanciamento degli interessi) esclude che possano essere, per converso, pretermessi o obliterati interessi diversi da quelli facenti capo alla richiedente l'intervento, ché ciò comporterebbe l'omessa valutazione di interessi comunque esistenti e soprattutto facenti capo a titolari diversi che tale lesione potrebbero far valere; e tale omessa valutazione, a prescindere ancora dall'esito concreto del procedimento, inficia sicuramente la determinazione assunta.
Ove manchi l'atto regolamentare, la valutazione deve dunque essere effettuata nel caso concreto e ponderando con la dovuta attenzione (e completezza) gli elementi fattuali e giuridici rilevanti nella fattispecie.
III.3) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, la espressa previsione di esclusività dell'uso agricolo, come sancita dall'art. 24, comma 7 delle NTA del PTP (in base al quale "tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.R. Abruzzo n.18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo"), esclude innanzitutto che la destinazione agricola impressa alla zona in questione costituisca espressione di pianificazione residuale generica di non trasformabilità in senso costruttivo della zona in questione, ma, al contrario, implica una positiva scelta di conservazione dell'effettivo utilizzo economico primario.
A conferma di tale statuizione, sta la espressa previsione, pure contenuta nel citato art. 24, comma 7, secondo cui, in contrasto con tale limitazione (così qualificata la esclusiva destinazione ad uso agricolo), "nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: - completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; - ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.".
Nel caso di specie, in ogni caso, non siamo né in presenza di "nucleo esistente", rispetto al quale configurare interventi di completamento, razionalizzazione, potenziamento, né di localizzazione di nuovi impianti e attrezzature assistite dalla espressa qualificazione di "rilevante interesse comunale e sovracomunale".
A fronte di tale esplicita scelta, la possibilità di autorizzare (per parte dell'area in esame) la localizzazione di un impianto di energia rinnovabile costituisce rilevante eccezione alla regola imposta ed espressa, che, come tale, anche in assenza di previa regolamentazione in via generale (a mezzo dell'invocato regolamento comunale), il Comune ovvero le competenti Autorità amministrative avevano l'obbligo di giustificare con motivazione puntuale.

Che anzi proprio l'assenza di previa regolamentazione, in presenza invece, come sopra detto, della previsione di esclusività, imponeva una vieppiù stringente motivazione di concreta "compatibilità" dell'impianto, come in effetti strutturato, con la persistente esigenza di destinazione esclusivamente agricola dell'area e delle sue concrete caratteristiche fisiche.
La totale assenza di "bilanciamento" degli interessi involti nei sensi sopra chiariti rende sicuramente illegittima l'autorizzazione rilasciata sull'erroneo presupposto che la zona agricola ex se consentisse la localizzazione richiesta.
Presupposto, come detto, erroneo giacché non di zona agricola residuale si tratta nella fattispecie, bensì di zona agricola prevista in via esclusiva.
Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare illegittima l'autorizzazione rilasciata e ad annullarla.
III.4) Nondimeno il Collegio non intende esimersi dalla disamina degli ulteriori profili sollevati.
Orbene, che l'autorizzazione sia stata accordata in assenza di dovuto approfondimento (bilanciamento degli interessi involti) emerge con sintomatica evidenza anzitutto anche dalla ulteriore circostanza richiamata da parte ricorrente (e pacificamente richiamata anche nel parere favorevole rilasciato dal responsabile del Settore urbanistico del Comune di Mosciano del 14 luglio 2010, in produzione di parte ricorrente) circa la insistenza dell'area all'interno della zona regolata dall'art. 62 delle NTA (Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica), già interessata in passato (non affatto risalente) da fenomeni alluvionali importanti (agosto 2004 e marzo 2011).
In tale zona, come afferma lo stesso provvedimento sopra citato, "si individuano azioni volte alla protezione delle risorse idriche sotterranee e di superficie. E' altresì possibile realizzare o potenziare strutture, attrezzature o impianti tecnologici pubblici, tramite interventi che minimizzano l'impatto ambientale per mezzo di schermature arboree e caratteristiche tipologiche idonee"; e tale certamente non è l'intervento in questione, pur dichiarato di pubblica utilità.
III.5) L'area in questione insiste inoltre all'interno dell'ambito di protezione idrogeologica (art. 8 comma 3 delle NTA del P.T.P.) che norma i "suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (VI - Vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica)".
Ai sensi dell'art. 8, comma 6, il Comune, in sede di recepimento del P.T.P. (cui era obbligato), avrebbe dovuto individuare i pozzi e le sorgenti definendone gli ambiti di protezione; comunque, fino all'espletamento del suddetto adempimento, le aree di protezione delle sorgenti indicate avrebbero dovuto essere costituite da un cerchio di

raggio di ml 100 per sorgenti captate e di ml 50 per sorgenti non captate ed entro tale aree le previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia sarebbero state consentite solo a seguito di specifica perizia idrogeologica".

Il fatto che il Comune non abbia provveduto a tale individuazione (pur disponendo di apposita perizia geologica, cfr.relazione Cavagnà del febbraio 2006, doc. 9 della produzione di parte ricorrente) non esclude che la verificata evidenziazione di profili di particolare fragilità del territorio (dimostrata proprio dall'inserimento dello stesso nell'ambito in questione) debba essere opportunamente e puntualmente considerata nel complessivo bilanciamento degli interessi ed entrare, come imprescindibile sostrato fattuale, nella generale valutazione di complessiva compatibilità dell'intervento richiesto.

Non sembra ultroneo evidenziare che, come risulta dalla citata relazione geologica commissionata dal Comune, la stessa Amministrazione comunale aveva previsto di "proteggere l'area perimetrando un ambito di tutela più ampio rispetto a quanto già segnalato nel "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico – Fenomeni gravitativi e processi erosivi" redatto dalla regione Abruzzo, in ragione di evenienze incorse proprio per l'area collinare ubicata a ridosso dell'abitato di Selva Piana ("colate di acqua e fango provenienti dalla zona in oggetto", cfr. premessa alla relazione geologica citata, in produzione di parte ricorrente) e a tal fine individuava un ambito di tutela più stringente rispetto al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico "volto a controllare l'impermeabilizzazione del suolo, gli usi insediativi ed agricoli, il contenimento dell'urbanizzazione e della edificazione sparsa, la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, il divieto di qualsiasi arbitraria modificazione dei naturali deflussi superficiali e delle numerose sorgenti, prevedendo interventi di corretta e mirata regimazione delle acque e presidio idraulico dei pendii interessati da dissesto idrogeologico", sul presupposto, esattamente verificato, che "in concomitanza di intense precipitazioni piovose, lungo i pendii scorrono lame di acqua e fango che vanno ad incìdere il sottostante centro abitato di Selva Piana, come già accaduto l'8 agosto 2004" (cfr. conclusione della relazione geologica Cavagnà, in atti).

La totale mancanza di ogni valutazione sul punto, pur in presenza di elementi fattuali nella disponibilità del Comune di Mosciano, comporta l'evidente sbilanciamento della determinazione assunta che vulnera l'interesse (pubblico) alla corretta utilizzazione del territorio fisico, oltre agli interessi privati concorrenti.

La circostanza che non sia previsto un vincolo puntuale di inedificabilità, pur stante la qualificazione dei suoli in questione come (variamente) a pericolosità molto elevata, elevata o moderata, o, come sicuramente nel caso di specie, "di scarpata", impone ugualmente una puntuale verifica di compatibilità della realizzazione dell'impianto con tale

oggettive caratteristiche del suolo, che nella specie è totalmente mancata secondo la falsariga procedimentale sopra già evidenziata.
E più stringente verifica deriva proprio dal previo mancato esercizio del potere di individuazione dei pozzi e sorgenti preliminare al recepimento del P.T.P. (art. 8, comma 6) che impone detta verifica caso per caso e in presenza di dati, in taluni casi, come detto, piuttosto allarmanti, geologici e metereologici, nella disponibilità del Comune.
III.6) E d'altra parte anche la espressa individuazione da parte della regione dei siti non idonei (in conformità delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per produzione di elettricità da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010, pubblicato sulla G.U.R.I. 219/2010; cfr. punto 5.2.2. – Criteri territoriali delle Linee regionali in produzione di parte ricorrente) non significa affatto che (pertanto) tutti gli altri siti sono, per converso, idonei – che sarebbe inferenza scorretta dal punto di vista logico - , ma solo che la valutazione di idoneità o meno dovrà essere in concreto effettuata in sede di rilascio dell'autorizzazione unica alla stregua degli ulteriori elementi evincibili nella fattispecie e non potrà in alcun caso, pena il sopraevidenziato sbilanciamento degli interessi comunque involti, essere omessa.
III.7) Né risulta verificato l'eventuale contrasto con il vincolo di scarpata che, ex se, individua l'area in questione tra quelle pericolose dal punto di vista idrogeologico e che comunque comporta il rispetto di distanze dal ciglio della scarpata proporzionali all'altezza della stessa (allegato F del P.A.I.).
IV. Le considerazioni che precedono consentono di accogliere il ricorso con l'annullamento degli atti impugnati.
IV.1) L'eventuale riesame dell'istanza autorizzatoria dovrà tener conto di tutti gli elementi fattuali e giuridici omessi nei sensi di cui in motivazione e pervenire ad una valutazione in concreto di compatibilità dell'intervento nella specie omessa.
V. Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi in precipua considerazione della relativa novità della questione, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - l'AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)